

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **390/1988** (ECLI:IT:COST:1988:390)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **23/03/1988**

Deposito del **31/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13675**

Atti decisi:

N. 390

## ORDINANZA 23-31 MARZO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile (Incapacità a testimoniare), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 dalla Corte di appello di Roma, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185- bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione della Fasco Europe s.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 nel procedimento civile fra la Fasco Europe s.a. ed altri e il Banco di Roma s.p.a. ed altra la Corte di appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale: a) contrasterebbe con il principio *nemo tenetur contra se* edere, che riceverebbe nell'art. 2 Cost. riconoscimento e tutela; b) violerebbe l'art. 24 Cost., costituendo ostacolo alla ricerca della verità, e quindi al corretto svolgimento del processo civile, l'eventuale deposizione testimoniale di un soggetto imputato di un reato avente per oggetto un fatto identico ovvero connesso, in tutto od in parte, con quello che forma oggetto della prova testimoniale civile; c) sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., per il motivo di riservare, ingiustificatamente, al teste-imputato nel processo civile un trattamento differente rispetto a quello previsto, per la medesima fattispecie, nel processo penale, ai sensi dell'art. 348, comma terzo, c.p.p.;

che avanti la Corte si è costituita la Fasco Europe s.a. concludendo per l'infondatezza della prospettata questione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione medesima;

Considerato che gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché motivi la rilevanza della questione sul punto relativo alla effettiva qualità di imputati dei testimoni Barone, Ventriglia e Carli, dedotta a seguito di una mera affermazione di parte senza il necessario accertamento e controllo da parte dello stesso giudice;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per il riesame del requisito della rilevanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*